



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 21 DEL 14/04/2020

OGGETTO:	PROROGA ACCENSIONE RISCALDAMENTI DAL 16/04/2020 AL 03/05/2020 compreso.
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 16 aprile 2013 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma, 1, lettera a) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192;

VISTO che il Comune di FANO è ricompreso nell'allegato "A" al DPR n° 412/93 (zona climatica "E", caratterizzata da un numero di gradi/giorno pari a 2.130 ed altitudine della Casa Comunale pari a 12 m s.l.m.); in tale zona climatica, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. 74/2013, lettera e), è consentita l'attivazione degli impianti di riscaldamento per una durata complessiva (articolata in due o più sezioni) di massimo ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

VISTO il comma 1 dell'art.5 del D.P.R. 74/2013, che, tra l'altro, dispone che *“In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”*;

VISTO il DPCM 10.04.2020 con il quale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, vengono riproposte misure sino al 3 maggio 2020 volte a contrastare e a contenere il diffondersi del Virus COVID-19 attraverso: la limitazione degli spostamenti (consentiti solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di salute), il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per soggetti positivi al coronavirus, raccomandazioni alle persone, soprattutto anziane o affette da patologie coniche, di evitare di uscire dalla propria abitazione, ecc.; inoltre la permanenza forzata nelle abitazioni aumenta la mancata percezione del benessere termico;

DATO ATTO che nelle prossime settimane, a causa delle variabili condizioni climatiche tipiche della stagione, è prevedibile -anche in base alle più recenti previsioni metereologiche- oscillazioni significative di temperature che di fatto possono rendere poco confortevole la permanenza presso la propria abitazione;

CONSIDERATO che tra le misure igienico sanitarie adottate per contrastare la diffusione del contagio sono presenti anche quelle relative alla frequente e massiva aerazione dei locali (misura che comporta enorme dispersione termica ma che, nel caso presente, induce a qualificare in modo recessivo l'ordinario principio dell'isolamento termico);

RILEVATO che spetta comunque ai titolari degli impianti termici valutare autonomamente ed unilateralmente se sussista la necessità di avvalersi della proroga in questione in ragione delle esigenze di benessere climatico ma anche di salute dei soggetti che usufruiscono dei relativi immobili con particolare riguardo anche ai minori, alle persone anziane ed alle persone affette da patologie a carico del sistema respiratorio;

VISTA l'Ordinanza n. 4 del 31.01.2020 "Ulteriori misure contingenti relative alla riduzione delle polveri sottili in aria ambiente";

DATO ATTO dell'andamento dei valori PM 10 della centralina di Fano ARPAM di via Montegrappa che attestano (a parte il picco anomalo, del tutto straordinario, dei giorni 28-29-30 aprile) una sostanziale e considerevole rispetto del valore soglia sia dal 19 febbraio 2020; valutato il drastico ridimensionamento del traffico veicolare imposto dalle misure emergenziali COVID-19 che consente il prolungamento dell'accessione degli impianti termici senza che ciò possa ragionevolmente impattare in modo dirimente sulla qualità dell'aria e pertanto dell'ambiente e della salute dei cittadini;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la L.n.241/1990;

ORDINA

1. E' consentita, in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.74 e s.m.i. ed in conformità all'art.5, comma n.1 del medesimo decreto, l'accensione degli impianti termici esistenti sul territorio comunale di Fano dalle ore 00.00 del giorno 16 Aprile 2020 sino alle ore 24 del giorno 3 Maggio 2020; gli impianti potranno essere accesi per un massimo di 6 ore -frazionabili in due o più sezioni di tempo nell'arco di una medesima giornata- rispettando, in ogni caso, l'obbligo previsto per legge di non superare i 20 gradi °C;
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio dalla data odierna e sino al 3 Maggio 2020 compreso; di dare la massima diffusione della presente ordinanza mediante affissione sul territorio comunale e comunicazione agli organi di stampa nonché sul sito internet.

DISPONE

3. Che il Comando di Polizia Locale vigili sul rispetto della presente ordinanza; essendo il presente atto finalizzato ad ampliare una facoltà di legge a discrezione dei cittadini non sono richiamate le modalità sanzionatorie per la violazione tipica dello stesso in ragione di quanto precisato in premessa; le sanzioni sono direttamente previste e disciplinate dall'art.11 del DPR.n.74/2013 mediante rinvio all'art.15, comma n.5 del D.Lgs.n.192/2005;
4. Ai sensi dei principi desumibili dall'art.73, comma 4° della Legge n.241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art.29 D.Lgs n.104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

IL SINDACO
Massimo SERI

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa